

La Cassazione sul committente "di fatto"

La responsabilità per l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni sua posizione o qualifica formale, ed anche sulla figura del committente "di fatto". A cura di G.Porreca.

Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 35021 del 9 settembre 2009 - Pres. Mocali ? Est. Marzano ? P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. M. F., Tr. M. e T. M.

Commento a cura di G. Porreca.

Questa sentenza della Corte di Cassazione penale dà degli utili indirizzi per coloro che si trovano ad affrontare la problematica di dover individuare e classificare, ai fini della attribuzione delle responsabilità, le varie figure interessate alla organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce anche delle definizioni dettate, per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, con l'art. 89 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,.



Il caso posto all'esame della Sez. IV riguarda questa volta un infortunio occorso nell'ambito di alcuni lavori edili a un lavoratore il quale, mentre era intento a dei lavori di edificazione di una cappella funeraria nell'interesse di due anziane committenti, è precipitato al suolo da una impalcatura, riportando lesioni che hanno poi provocato il suo decesso. Le committenti hanno riferito in merito che la vittima dell'infortunio era stata assunta su interessamento di un geometra loro nipote il quale si era anche interessato dell'andamento dei lavori ricoprendo l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile del cantiere. Il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente hanno ritenuto il direttore dei lavori responsabile dell'accaduto contestando allo stesso "*quale responsabile del cantiere nonché promotore dell'attività edilizia finalizzata alla costruzione di due cappelle cimiteriali...*", di aver cagionato la morte del predetto lavoratore per colpa ed in particolare responsabile di non aver provveduto ad installare su tutti i lati della costruzione adeguate impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e/o cose, e lo hanno condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per imputazione di cui all'articolo 589 c.p., comma 2 e di cui agli articoli 16 e 24 del D.P.R. 7/1/1956 n. 164.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione precisando innanzitutto di non essere geometra ma di essere in possesso del diploma di perito industriale capotecnico ed inoltre di non essersi mai occupato di dirigere cantieri per la costruzione di opere edili. L'imputato faceva altresì presente che in linea di principio, essendo posto sempre in capo all'appaltatore o al lavoratore autonomo il dovere di sicurezza, né il committente, né il direttore dei lavori per conto del committente possono essere chiamati a rispondere degli infortuni verificatisi nell'ambito dell'impresa appaltatrice o nell'ambito del lavoro autonomo, non essendo gli stessi titolari della corrispondente posizione di garanzia. In definitiva, ha sostenuto l'imputato, essendo intervenuto un contratto di appalto, pur a volergli attribuire il ruolo di direttore di fatto dei lavori in rappresentanza delle anziane zie, lo stesso, nella sua qualità di rappresentante del committente sul cantiere, si è limitato ad esercitare per conto di quest'ultimo il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare lo stato delle cose.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato in quanto ha ritenuto che lo stesso assolvesse alle mansioni di "*direttore dei lavori di fatto*" e non dando alcun rilievo alla circostanza della sua qualifica professionale non di "geometra" ma di "perito industriale capotecnico". Lo stesso infatti, secondo la Sez. IV, quale "*portatore di un interesse legato alla richiesta delle anziane zie, dopo essersi interessato per il reperimento della manodopera, andava in concreto a controllare lo stato di avanzamento delle opere, provvedeva al pagamento degli operai*

talvolta addirittura con propri assegni, veniva considerato dagli stessi operai il direttore dei lavori..." e sostiene ancora la Suprema Corte che, così come è stato rilevato correttamente dal primo giudice, "diventa del tutto irrilevante che non fosse il formale direttore dei lavori, se solo si consideri che la responsabilità per l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale, e perciò egli era tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche, che sono state però del tutto violate".

"D'altronde, conclude la Sez. IV introducendo il concetto di committente di fatto, "quand'anche si volesse ritenere che il ricorrente abbia agito solo quale longa manus delle committenti anziane zie (come egli sembra prospettare), su di lui, quale committente di fatto, pure incombevano gli obblighi di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 6, articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)".

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 35021 del 9 settembre 2009 - Pres. Mocali ? Est. Marzano ? P.M. (Conf.) Iannelli - Ric. M. F., Tr. M. e T. M. - La responsabilità per l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni sua posizione o qualifica formale, ed anche sulla figura del committente "di fatto".



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

[<- Sommario del numero](#)

[Articoli correlati in Sicurezza sul lavoro ->](#)